



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Roma, 09/08/2020

Prot. 0005483

**Emergenza COVID-19** – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – efficacia dal 9 agosto 2020 al 7 settembre 2020

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 8 agosto 2020, n. 198 il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”* (cfr. allegato).

Le disposizioni si applicano **dalla data odierna, 9 agosto 2020** - in sostituzione delle misure previste dal DPCM 11 giugno 2020 (su cui si è riferito con nota [del 12 giugno u.s.](#)), come prorogato dal DPCM del 14 luglio 2020 (su cui si è riferito con [nota del 15 luglio 2020](#))<sup>1</sup> - e sono efficaci **fino al 7 settembre prossimo**. Restano salvi i diversi termini di durata previsti espressamente con riferimento ad alcune singole misure.

### **1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale (art. 1)**

Il provvedimento sostanzialmente conferma, con le novità di seguito evidenziate, le misure già vigenti ai sensi dei richiamati DPCM e relativi allegati, a partire dalle **misure precauzionali minime**, finalizzate alla riduzione dei contagi, ossia l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'obbligo di uso delle mascherine, in luogo chiuso accessibile al pubblico, compresi i mezzi di trasporto e *“comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza”*; obbligo che non si applica ai bambini al di sotto di sei anni e alle persone disabili. Entrambe le misure - previste anche dalla ordinanza del Ministro della Salute del 1° agosto 2020, pubblicata sulla G.U. n.193 de 3 agosto 2020 - sono derogabili esclusivamente con Protocolli, validati dal Comitato tecnico-scientifico, del Capo del Dipartimento delle protezione civile.

---

<sup>1</sup> Si ricorda che il DPCM 14 luglio prevedeva la proroga delle misure previste dal DPCM 11 giugno 2020 fino al 31 luglio u.s.. Dopo tale data le disposizioni hanno continuato ad applicarsi ai sensi del decreto legge 30 luglio 2020, n.83, il cui art 1, comma 6, ha disposto la proroga fino ad emanazione del successivo DPCM e comunque per non oltre dieci giorni dal 30 luglio, data di entrata in vigore del suddetto decreto.



Viene poi ribadito che possono essere utilizzate mascherine di comunità<sup>2</sup>, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Sono, inoltre, **confermate senza variazioni** le prescrizioni per le **attività commerciali al dettaglio** (art. 1, co. 6, let. dd), le **attività delle strutture ricettive** (art 1, co. 6, let. nn) e le **attività professionali** (art. 1, co. 6, let. ll).

**Invariate** anche le misure per i **servizi di ristorazione** (art. 1, co.6, let. ee)<sup>3</sup>, i **servizi alla persona** (art. 1, co. 6, let. gg), le **sale giochi, sale scommesse e sale bingo** (art. 1, co.6, let. m), gli **stabilimenti balneari** (art. 1, co.6, let. mm), le cui attività sono consentite sempre a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili (adottati dalle stesse Regioni o dalla Conferenza delle regioni e province autonome) idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Confermata – ai sensi dell'articolo 1, co. 6, let. n) - la possibilità di spettacoli aperti al pubblico in **sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto** con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori in luoghi chiusi per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali o comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni sopra indicate. Per il DPCM restano sospese le attività che abbiano luogo in **sale da ballo e discoteche e locali assimilati**, all'aperto o al chiuso. Viene invece introdotta la possibilità, a decorrere dal 1° settembre prossimo, di svolgere **manifestazioni fieristiche e congressi**, previa adozione di protocolli, validati dal Comitato tecnico scientifico, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da

---

<sup>2</sup> Le mascherine di comunità, come previsto dall'articolo 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dei dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus SARS-COV-2. Esse devono garantire una adeguata barriera per naso e bocca, devono essere realizzate in materiali multistrato che non devono essere né tossici né allergizzanti né infiammabili e che non rendano difficoltosa la respirazione. Devono inoltre aderire al viso coprendo dal mento al naso garantendo allo stesso tempo comfort.

<sup>3</sup> Sul punto si precisa che continuano ad essere consentite anche le **attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale**, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la **ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione di asporto, fermo restando l'obbligo di rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (lett. ee).



garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. È consentito lo svolgimento delle attività propedeutiche alle predette riaperture. Già a decorrere da oggi, 9 agosto, sono consentite anche le attività di preparazione delle manifestazioni fieristiche che non comportino accesso di spettatori. Le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

Sempre a partire dal 1° settembre 2020 – art 1, co. 6, let. e) - saranno aperte al pubblico, nel rispetto delle norme di sicurezza, anche le **competizioni sportive di "minore entità"**, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per gli impianti sportivi al chiuso. Il pubblico potrà assistere alle partite solo nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e l'assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi di aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale.

Il provvedimento regola anche le **competizioni sportive nazionali e internazionali** – art. 1, co. 6, let. i) - con la partecipazione di atleti provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o è prevista la quarantena (questi ultimi devono avere effettuato il tampone naso-faringeo, con esito negativo, nelle 48 ore prima dell'arrivo).

## **2. Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (art. 2)**

Ai sensi dell'articolo 2 - che conferma quanto già previsto da ultimo nel DPCM 14 luglio u.s. - sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

Deve essere sottolineata, a questo riguardo, l'importanza di adempiere scrupolosamente alle prescrizioni contenute nei suddetti protocolli proprio per l'effetto limitativo della responsabilità datoriale che ne deriva<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Si ricorda infatti che l'articolo 29-bis introdotto nella legge di conversione del c.d. "Decreto Liquidità (Cfr. decreto 8 aprile 2020, n. 23), prevede che i datori di lavoro pubblici e privati adempiano agli obblighi prevenzionali dettati dall'articolo 2087 del codice civile (tutela delle condizioni di lavoro) mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nei protocolli sopra richiamati nonché negli altri protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi ed adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 3. Viene inoltre espressamente richiesta l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. La norma prevede infine che, nell'ipotesi non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevino comunque le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

### **3. Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale (art. 3)**

Confermate integralmente le misure di informazione e prevenzione, tra le quali si ricorda la previsione che i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali (art 3, comma 1, lettera d).

### **4. Limiti agli spostamenti da e per l'estero (art 4 – 7)**

Sono state interamente riformulate le disposizioni sugli spostamenti da e per l'estero – art. 4 e ss - recependo i contenuti delle recenti ordinanze sul tema emanate dal Ministro della Salute<sup>5</sup> e introducendo alcune ulteriori modifiche della disciplina con particolare riguardo ai paesi considerati a più alto rischio di contagio e alle tipologie di soggetti esentati dal rispetto della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario.

### **5. Disposizioni in materia di navi da crociera e navi da bandiera estera (art 8)**

Si introduce la possibilità di svolgere, a decorrere dal 15 Agosto, **i servizi di crociera delle navi battenti bandiera italiana**, purché si rispettino le specifiche linee guida (allegate al DPCM e validate dal Comitato tecnico scientifico) ed i servizi siano indirizzati esclusivamente a favore di passeggeri non sottoposti a obblighi di isolamento fiduciario e/o sorveglianza sanitaria e che non abbiano soggiornato, o transitato, nei 14 giorni precedenti l'imbarco, in alcuni Paesi esteri espressamente indicati negli elenchi C)<sup>6</sup>, D)<sup>7</sup>, E)<sup>8</sup> ed F)<sup>9</sup> dell'Allegato 20 del decreto in esame.

Viene, inoltre, consentito alle **navi di bandiera estera** impiegate in servizi di crociera l'ingresso nei porti italiani alle medesime condizioni sopra esposte purchè provengano da porti di scalo situati negli Stati o territori di cui agli elenchi A)<sup>10</sup> e B)<sup>11</sup> dell'Allegato 20, del decreto in esame.

### **6. Misure in materia di trasporto pubblico di linea (art. 9)**

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, si sottolinea che le specifiche *"linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento dell'epidemia"*

---

<sup>5</sup> Si tratta, in particolare delle circolari del Ministro della salute del 30 giugno 2020, 16 luglio 2020, 24 luglio 2020 e 31 luglio 2020, oggetto rispettivamente delle circolari del settore Infrastrutture, Trasporti, Logistica e Mobilità n.66 de 3 luglio 2020, n.70 del 17 luglio, n.71 del 27 luglio 2020 e n.71 del 4 agosto

<sup>6</sup> All. 20, elenco C): Bulgaria e Romania

<sup>7</sup> All. 20, elenco D): Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay

<sup>8</sup> All. 20, elenco E): Tutti gli Stati non espressamente indicati in altro elenco

<sup>9</sup> All. 20, elenco F): a decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana; a decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia

<sup>10</sup> All. 20, elenco A): Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano

<sup>11</sup> All. 20, elenco B): Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

(All. 15) sono state modificate con riferimento alle condizioni che devono essere rispettate a bordo dei treni e degli autobus per poter derogare all'obbligo distanziamento minimo di un metro tra passeggeri.

### **7. Esecuzione e monitoraggio (art. 11)**

L'esecuzione delle misure resta di competenza del Prefetto territorialmente competente, che si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi regionali.

Nel rinviare per le singole prescrizioni alla lettura del decreto e dei relativi allegati - tra i quali si segnalano le nuove linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come modificate in data 6 agosto 2020 (allegato 9) - si fa riserva di fornire eventuali approfondimenti con successive comunicazioni.

Cordiali saluti.

Luigi Taranto